

Quesito n° 1:

In merito alla "Premessa" dell' *Avviso di Selezione*, si richiede conferma del fatto che la proroga, per gli altri 12 anni oltre i primi 3 dell'attuale concessione, sia comunque a discrezione dell' Ente, pur avendo completato i lavori nei tempi previsti, sia quelli obbligatori, sia quelli proposti in fase di gara, deduzione evidenziata avendo voluto sottolineare il termine "eventuale", come poi confermato dal successivo art.7 "*Durata del Contratto*", e dall'art. 17 "Criteri Vari" in cui nella tabella "Punteggi" si ribadisce che si tratta solo di possibilità e non di garanzia a patto che siano soddisfatte determinate condizioni.

Risposta Quesito n. 1:

La proroga è a discrezione dell'ente che valuterà sia la conduzione dell'impianto che la regolare e completa realizzazione dei lavori così come previsto nell'art. 7 "*Durata del Contratto*"; a maggiore chiarimento si specifica che la realizzazione a regola d'arte di tutti i lavori previsti dal bando, certificata dal servizio comunale competente, fornirà garanzia di proroga per i previsti 12 anni.

Quesito n° 2:

In merito all'art. 7 "*Durata del Contratto*" dell' *Avviso di Selezione* si richiede chiarimento se la data del 18 Settembre 2017 indicata come inizio della durata della concessione, rappresenti condizione ineludibile, il non rispetto della quale possa rappresentare motivo di decadenza della concessione, oppure se possa essere posticipata in base alle necessità minime tecnico/organizzative del gestore per rendere operativo l'impianto, anche e soprattutto in base ad eventuali aspetti di adeguamento alla vigente normativa igienico-sanitaria e sulla sicurezza del lavoro, o della stesura di un adeguato piano di autocontrollo, come richiesto anche dagli articoli dal 46 al 49 del *Disciplinare di Affidamento*, dove si trovano indicate le opportune certificazioni ed adempimenti sul piano della sicurezza e della prevenzione incendi, a completo carico del Concessionario, sebbene in concerto con il Comune, la cui acquisizione è noto essere necessaria prima dell'avvio di una attività. Sempre a tal proposito, si richiedono notizie in merito all'attuale possesso dell'agibilità dell'impianto e all'omologazione per gare, compresa la scadenza di quest'ultima, e se tali adempimenti e rinnovi siano anch'essi a carico del Concessionario, specificando, nel caso affermativo, se tale omologazione è obbligatoria o facoltativa.

Risposta Quesito n. 2:

La data del 18 settembre 2017 non rappresenta condizione ineludibile.

L'edificio, pur avendo il certificato di idoneità statica, la certificazione di idoneità degli impianti elettrici ed il Certificato di prevenzione incendi, non è in possesso del certificato di agibilità in quanto l'edificio non è ancora stato accatastato.

Agli atti dell'Ufficio non risulta presente l'omologazione per le gare. La suddetta è a carico del Concessionario ed è necessaria per l'attività agonistica.

Quesito n° 3:

In merito all'art. 10 "Soggetti ammessi e varie" dell' *Avviso di Selezione*, si chiede se l'impossibilità a gestire due impianti sportivi contemporaneamente sia solo riferita alle strutture di proprietà comunale, o anche altre di proprietà di altre istituzioni, in quanto in tale articolo, pur citando il pertinente passo del Regolamento Comunale, pare essere stata cancellata proprio la dicitura "comunale" dopo "impianto sportivo".

Risposta Quesito n. 3:

In merito all'art. 10 "Soggetti ammessi e varie", l'impossibilità di gestione di due impianti sportivi contemporaneamente, è riferita a strutture di proprietà comunale.

Quesito n° 4:

In merito all'art. 17 "Criteri Vari" dell' *Avviso di Selezione*, si richiede chiarimento su come possa essere conosciuto già all'atto della presentazione della domanda il numero degli istruttori che saranno utilizzati, in considerazione anche di quanto riportato all'art. 28 "Criteri di utilizzo di ogni Impianto e modalità del servizio di gestione" del *Disciplinare di Affidamento* con il quale si specifica che deve essere dato particolare riguardo ad i tecnici attualmente presenti in possesso di adeguata qualifica, situazione che può risultare complicata da stabilire a priori, prima che il concessionario si sia insediato sul territorio locale.

Risposta Quesito n. 4:

All'atto della domanda le società partecipanti dovranno presentare il "Progetto del Servizio" (allegato B-Bis) nel quale dovranno essere indicati puntualmente il personale impiegato e le relative qualifiche.

Quesito n° 5:

In merito all'art. 17 "Criteri Vari" dell' *Avviso di Selezione*, si richiede chiarimento non sulle modalità di conteggio del numero totale di utenti, il quale ci sembra specificato opportunamente, ma sull'anno di riferimento in cui tale conteggio deve essere effettuato, infatti nella tabella punteggi viene chiesto di riferirsi solo all'anno solare 2016, come già all'art. 10 "Soggetti ammessi e Varie" si chiede di aver svolto attività per la soglia minima di una stagione, l'anno sportivo 2016/2017, mentre nel modello "B" della documentazione da compilare è richiesta l'esperienza pregressa negli ultimi tre anni dal 2014 al 2017, quindi pare come requisito minimo, confermato dall'art. 52 "Ammissione alla gara" del *Disciplinare di Affidamento*.

Risposta Quesito n. 5:

L'Amministrazione Comunale richiede la "prova" della capacità gestionale della società concorrente in riferimento all'ultimo triennio, mentre ritiene sufficiente per l'assegnazione dei punteggi valutare l'attività svolta nell'anno solare 2016.

Quesito n° 6:

In merito alla parte finale dell'*Avviso di Selezione*, non viene indicata se la cauzione provvisoria di € 200 sia comprensiva o meno di IVA, mentre per quella definitiva è esplicitamente specificato.

Risposta Quesito n. 6:

L'importo per la cauzione provvisoria è pari ad €. 200,00 per quella definitiva pari ad €. 6.000,00 entrambe senza considerare l'Iva non prevista per le cauzioni.

Quesito n° 7:

In merito ai lavori obbligatori citati dall'Art. 7 "Durata del Contratto" dell'*Avviso di Selezione*, dettagliati nell'allegato tecnico, si richiede quanto segue:

- Se il pozzo artesiano attualmente esistente sia già stato in passato soggetto ad utilizzo secondo le dovute autorizzazioni da parte dell'ASL competente;
- Se è possibile avere le analisi microbiologiche delle acque di tale falda oltre ad una passata ispezione geologica per verificare il tipo di substrato su cui essa poggia;
- Quali siano le motivazioni, rappresentate da una citata relazione non inclusa all'allegato, per le quali il costo della potabilizzazione possa variare così sensibilmente;
- Se i lavori presentati per l'implementazione dei proiettori locale vasca siano da considerarsi una miglioria strutturale e/o funzionale come gli altri richiesti e come indicato nella tabella dei punteggi all'art.17 dell' avviso per i lavori facoltativi, oppure siano piuttosto un adeguamento normativo per motivi di sicurezza, e se in questo caso si faccia riferimento solo alla normativa CONI sull'impiantistica sportiva che raccomanda un valore di 200 lux, o se si prenda anche in considerazione il D.P.G.R.T. 23/R/2010 "Regolamento di attuazione della L.R. n. 8 del 09.03.06

(Norme in materia di requisiti igienico sanitari della piscine ad uso natatorio)" in cui si prescrive obbligatoriamente un valore inferiore a quello consigliato dal CONI, nello specifico pari a 150 lux.

Risposta Quesito n. 7:

- Il pozzo artesiano esistente era usato esclusivamente a scopo irriguo e pertanto non soggetto a controlli USL.
- Non è possibile avere analisi microbiologiche delle acque di falda perché il pozzo non è attivo e né funzionante.
- I costi della potabilizzazione possono variare sensibilmente in quanto non siamo a conoscenza delle caratteristiche chimico-fisiche dell'acqua di falda.
- Le normative di riferimento sono le Norme CONI- Delibera CN n. 1379-2008, relativa alla parte natatoria che prevede min. 500 lux di illuminamento delle vasche natatorie per attività agonistica a livello nazionale.

Quesito n° 8:

In merito all'art. 1 "Oggetto della concessione" del *Disciplinare di Affidamento* si chiede chiarimento se i mesi di Luglio ed Agosto, in quanto esclusi dall'obbligo contrattuale, rappresenti di per se un' esclusione alla possibile operatività di questi periodi, e nel caso invece positivo se sono da intendersi obbligatori i servizi minimi ed il tariffario imposto anche in tali mesi risultanti quindi facoltativi.

Inoltre in merito alle tariffe per gli utenti dei corsi, così come presentate dalla citata D.G.C. 459 del 27.12.16, si vuole essere informati se dovrà essere richiesto obbligatoriamente dal concessionario l'ISEE ad ogni soggetto all'atto della propria iscrizione.

Risposta Quesito n. 8:

Il periodo di chiusura nei mesi di luglio ed agosto così come specificato all'art. n. 1 del disciplinare non è modificabile in sede di offerta progettuale dal concessionario.

Eventuali modifiche di tali periodi di chiusura potranno, eventualmente, essere valutate in sede di gestione purché non vengano compromesse le attività di manutenzione dell'impianto usualmente effettuate nei suddetti periodi (es. svuotamento vasca etc.)

Le tariffe comunali per gli utenti dovranno essere esposte al pubblico e sarà cura dell'utente presentare l'attestazione ISEE, in caso di mancata presentazione della stessa il concessionario dovrà applicare tariffe individuata della fascia massima.

Quesito n° 9:

In merito all'art. 5 "Utenze" del *Disciplinare di Affidamento* si chiede di poter conoscere il costo di gestione energetica annuale, distinto per i due impianti natatori oggetto del bando, oltre ad avere notizie sulla funzionalità e la sua destinazione dell'impianto fotovoltaico evidentemente installato sul tetto della Piscina di Via Lago di Varano.

Inoltre si richiede di poter avere un bilancio di esercizio dell'ultima stagione di gestione dei medesimi impianti, da cui si evidenzino gli incassi delle varie attività, al fine di valutare in maniera omnicomprensiva la sostenibilità economica di un'eventuale offerta.

Risposta Quesito n. 9:

Il costo per la gestione energetica è il seguente:

Piscina via Lago di Varano (Energia elettrica € 62.000 circa) – (Gas € 93.000 circa) – (Acqua € 100.000 circa)

Piscina Via Veterani Sportivi (Energia elettrica € 12.000 circa) – (Gas € 45.000 circa) – (Acqua € 23.000 circa)

L'impianto fotovoltaico installato sul tetto produce energia elettrica che alimenta le varie utenze della Piscina.

Si pubblicano inoltre i bilanci fornitici dal precedente gestore.

Quesito n° 10:

In merito all'art. 27 "Obbiettivi del Servizio" del *Disciplinare di Affidamento*, si chiede se le tre corsie riservate giornalmente dalle 14:00 alle 21:00, siano da intendersi a titolo gratuito, non essendo specificato, e se l'assegnazione delle stesse è a discrezione del concessionario in base alle richieste ricevute dalle varie società di nuoto agonistico giovanile, o se piuttosto tale assegnazione non venga effettuata da parte dell'Ente che chiede tale riserva, come già i nominativi delle persone che hanno accesso ai corsi a titolo gratuito saranno comunicati dall'Amministrazione, vedi infatti quanto specificato all'art. 1 "Oggetto della concessione".

Inoltre a maggior chiarimento si chiede se con la dicitura "società di nuoto grossetane" si intenda qualunque società sportiva iscritta a campionati agonistici e non agonistici nelle varie discipline del nuoto, oppure se ci si riferisca in maniera primaria alla Nuoto Grosseto che all'art. 7 "Durata del Contratto" viene definita "locale società sportiva", la quale usufruisce appunto di uffici a titolo gratuito nell'impianto di Via Lago di Varano, e se, sempre tale Società, avendo la sede proprio nel medesimo impianto, debba essere in possesso delle chiavi della struttura per usufruire di tali locali come meglio ritiene, o se invece si debba adeguare agli orari di apertura stabiliti dal gestore, comunque secondo quanto stabilito dalle condizioni minime della concessione o di quant'altro proposto in sede di offerta.

Risposta Quesito n. 10:

Si specifica che le tre corsie da riservare all'attività agonistica giovanile sono a pagamento e la tariffa per le stesse è pari ad €. 7,00.

Con la dicitura società di nuoto grossetane si intende tutte la società grossetane che effettuano agonismo giovanile e che ne facciano espressa richiesta direttamente al gestore.

La società Nuoto Grosseto non dovrà obbligatoriamente essere in possesso delle chiavi della struttura ma bensì dovrà, accordandosi con il gestore, adeguarsi o meno agli orari di apertura dell'impianto.

Quesito n° 11:

In merito all'art. 29 "Attività" del *Disciplinare di Affidamento* si chiede chiarimento se gli orari minimi per le attività organizzate presso la Piscina di Via Veterani Sportivi nei confronti dei diversamente abili siano da considerarsi come riservati solo a tale settore o se possano invece coesistere con le attività regolari, là dove sia non si inficino a vicenda la copresenza dei due settori tecnici.

Risposta Quesito n. 11:

Le attività possono coesistere nel rispetto delle attività minime richieste per i soggetti diversamente abili scegliendo congrue modalità organizzative nel rispetto degli obblighi indicati.

Quesito n° 12:

In merito all'art. 31 "Tariffe" del *Disciplinare di Affidamento*, si chiede se gli importi di affitto per gli spazi acqua rivolti alle società sportive siano da intendersi escluse di iva, nei confronti delle quali essa è obbligatoriamente da applicare, in quanto trattasi evidentemente di soggetti giuridici differenti dal privato cittadino, per il quale, pur non essendo specificato, le tariffe sono da intendersi comprensive di iva, là dove dovuta.

Risposta Quesito n. 12:

Le tariffe si intendono omnicomprendenti.

Quesito n° 13:

In merito all'art. 42 "Organico addetti" del *Disciplinare di Affidamento*, si chiede se gli assistenti bagnati debbano essere obbligatoriamente FIN o se invece abilitati da qualunque società individuata dal competente Ministero, e se il numero richiesto di due soggetti sia da ritenersi obbligatorio per

ciascun impianto natatorio oltre che per tutta la durata di apertura degli stessi, o se debba essere fatto meglio riferimento alla normativa vigente che prende in considerazione le dimensioni del bacino acquatico e del tipo di attività che viene svolta in esso a seconda dell'organizzazione stabilita.

Risposta Quesito n. 13:

L'Amministrazione ritiene necessaria una "professionalità certificata" degli assistenti bagnanti – obbligatoriamente almeno 2 - che è data per verificata in presenza di certificazione FIN ma potrà essere dimostrata dal soggetto gestore nel caso di certificazioni ritenute equipollenti dal competente Ministero.

Quesito n° 14:

In merito all'art. 43 "Direzione del Servizio" del *Disciplinare di Affidamento*, si chiede se il Direttore del servizio, che pare essere garanzia e riferimento unico verso l'Ente, a cui tale nominativo deve essere comunicato, sia quindi un soggetto differente dai Direttori Responsabili di ciascun impianto natatorio, individuati dall'art. 28 "Criteri di utilizzo", richiesti per vigente normativa igienico-sanitaria, o meglio come si interfaccino con l'Amministrazione, in quanto anch'essi referenti unici nei Suoi confronti.

Risposta Quesito n. 14:

Purché siano rispettate tutte le qualifiche e caratteristiche richieste dal bando in capo ai "responsabili" le varie figure possono anche coesistere in un unico soggetto.

Quesito n° 15:

In merito al punto VIII dell' Allegato 1 del *Disciplinare di Affidamento*, non essendo incluso il citato "contratto calore", si chiedono informazioni aggiuntive sulla nomina del Terzo Responsabile delle Centrali Termiche o sulle eventuali spettanze del Concessionario.

Risposta Quesito n. 15:

Il Terzo Responsabile delle Centrali Termiche è il Comune.